

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Il presente Regolamento interessa tanto i dipendenti quanto i soggetti esterni portatori di un interesse qualificato (c.d. stakeholder) che intendano segnalare precise violazioni delle regole di comportamento od illeciti commessi da un dipendente di Infrastrutture Venete S.r.l. o da un soggetto che intrattenga con la Società specifici rapporti giuridici o contrattuali. Al riguardo, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

1 Premessa

La tutela del dipendente che segnali un illecito compiuto nell'ambiente di lavoro è stata recepita nell'ordinamento italiano dall'art. 54-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 che detta le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.

Proprio recentemente nella Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 - *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne* - si è ribadito che *"Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche."*

Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, come si vedrà, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti".

Ai sensi del sopra citato art. 54-bis D.lgs. n. 165/2001, *"il dipendente pubblico che denuncia (...) condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria diretta o indiretta, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente - alla denuncia"*.

Attualmente, stante la modifica del sopra citato art. 54-bis ad opera del D.L. 24.06.2014 n. 90 (convertito in legge dalla L. n.114/2014) che ha introdotto la possibilità di riferire le condotte illecite oltre che all'autorità giudiziaria ed alla Corte dei conti anche ad ANAC, il sistema di gestione delle segnalazioni risulta articolato su due livelli:

- un primo livello costituito dall'Amministrazione di appartenenza del segnalante



- un secondo livello rappresentato da ANAC che, per legge ed a giudizio del segnalante, è il possibile destinatario della segnalazione.

A tale scopo, ANAC ha recentemente diramato la citata Delibera n°311 del 12 luglio 2023 che detta appunto le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. whistleblower)".

Con Delibera n°311 del 12 luglio 2023, ANAC ha ribadito:

- che le strutture organizzative, in cui adottare le misure di tutela del segnalante, sono le pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1 co. 2 del D.lgs. n.165/2001;
- che l'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 sia da estendere anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché agli enti pubblici economici;
- che, dal combinato disposto dell'art. 1 del D.lgs. n.165/2001 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62), i soggetti tutelati sono i:
 - Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, e art. 3 d.lgs. n. 165/2001, rispettivamente con rapporto di lavoro di diritto privato o con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico
 - Dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti
 - Dipendenti degli enti pubblici economici
 - Dipendenti di società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016 anche se quotate
 - Dipendenti delle società in house anche se quotate
 - Dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013
 - Dipendenti degli organismi di diritto pubblico
 - Dipendenti dei concessionari di pubblico servizio
 - Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico
 - Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi
 - Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico
 - Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del



settore pubblico

- Azionisti (persone fisiche)
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico;

- che, stante il concetto di corruzione definito nella Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2013, "*le condotte oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela*" comprendono i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II Capo I del Codice Penale e le situazioni in cui si riscontri un abuso delle funzioni attribuite a fini privati (ad esempio, casi di spreco, di nepotismo, di demansionamento, di ripetuto mancato rispetto dei termini del procedimento, di assunzioni non trasparenti, di irregolarità contabili, di false dichiarazioni, di violazione delle norme ambientali e sulla sicurezza sul lavoro).

ANAC ha evidenziato che il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore 28 (cfr. § 2.1.2). Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti²⁹. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni.

Inoltre, ANAC ha confermato che le condotte segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto a conoscenza in ragione, a causa o in occasione del rapporto di lavoro e che non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, ciò al fine di evitare che la Società svolga inutili attività ispettive. Di contro, affinché la segnalazione sia meritevole di tutela, è sufficiente che il dipendente ritenga altamente probabile che il fatto illecito si sia verificato e che, a tal fine, fornisca una segnalazione circostanziata che possa essere verificata.

La tutela prevista dall'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 (ivi inclusa la garanzia della riservatezza) non trova, invece, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false e nel caso in cui sia stata resa con dolo o colpa grave.



La tutela del segnalante trova, infatti, un limite nei "casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 c.c."

Atteso quanto sopra, il procedimento di gestione delle segnalazioni è dettagliato nella Delibera ANAC n°311 del 12 luglio 2023 e nell'ALLEGATO 2), allo scopo di proteggere la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase della segnalazione (dalla ricezione alla gestione successiva).

Il procedimento per la gestione delle segnalazioni stabilisce, quindi, che:

- il segnalante invii una segnalazione compilando la sezione presente sulla home page del sito web della società alla voce "Società" - *Whistleblowing*;
- la segnalazione venga automaticamente inoltrata all'Organismo di Vigilanza (OdV) e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) eccezion fatta per le segnalazioni riguardanti l'RPCT le quali verranno inoltrate al solo OdV e verranno prese in carico solo da quest'ultimo;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza prenda in carico la segnalazione per una prima istruttoria, chiedendo, se necessario, chiarimenti al segnalante;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e l'OdV, per quanto di competenza, valutino se archiviare la segnalazione e/o processarla, nel rispetto dei termini fissati dall'atto organizzativo;
- i dati ed i documenti oggetto della segnalazione siano conservati a norma di legge mantenendone riservato il contenuto (la segnalazione è, ad esempio, sottratta all'accesso di cui all'art. 22 e segg. della L. 241/1990);
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza menzioni, nella Relazione annuale il numero delle segnalazioni ricevute ed il loro stato di avanzamento, nel rispetto della riservatezza dei segnalanti.

Ed è proprio al fine di garantire l'efficacia del procedimento di segnalazione che la Delibera ANAC n°311 del 12 luglio 2023 stabilisce che il procedimento per la gestione delle segnalazioni possa essere in tutto o in parte automatizzato (in quest'ultimo caso, il segnalante deve accreditarsi su una piattaforma informatica ove è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni).

Presso Infrastrutture Venete S.r.l. l'efficacia del processo di segnalazione è garantita attraverso un sistema di gestione delle segnalazioni:

- trasparente (*iter* procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria);
- che tuteli la riservatezza del segnalante;
- che tuteli il segnalante da pressioni e da discriminazioni dirette ed indirette;



- che tuteli la riservatezza del contenuto della segnalazione e degli eventuali soggetti coinvolti dalla segnalazione;
- che fornisca una risposta entro i termini previsti per la conclusione dell'istruttoria o che consenta al segnalante di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

2 La normativa di riferimento

- La Legge n. 190/2012 recante: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
- Il Codice Etico e di Comportamento dei dipendenti adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001, della L. 190/2012 e dell'art. 54, co. 5, del D.lgs. 30.03.2001 n. 165 ed, in particolare, l'art. 6 del citato Codice.
- L'art. 1, co. 51, della L. n. 190/2012 recante la "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" con cui è stato introdotto l'art. 54-bis del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che riconosce al segnalante un'adeguata protezione rispetto ad eventuali condotte vessatorie, persecutorie o discriminatorie e comunque ritorsive;
- La Delibera ANAC n°311 del 12 luglio 2023 "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (c.d. whistleblower)*".
- La legge n.179/2017 regola in modo completo l'istituto del Whistleblowing per la pubblica amministrazione e introduce alcune disposizioni anche per le organizzazioni del settore privato dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo ex. D.Lgs. n.231/2001.
- Il Decreto Legislativo n.24/2023, è l'attuazione della Direttiva UE n.2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

3 La definizione

Il "*whistleblower*" (il segnalante) è il dipendente (con rapporto di lavoro di diritto privato o di diritto pubblico) o il portatore di un interesse qualificato (c.d. *stakeholder*) che segnala un'attività di corruzione, concussione, peculato, turbativa d'asta ed, in genere, qualsiasi illecito commesso dall'organizzazione o per conto dell'organizzazione. In tutti questi casi, il segnalante svolge un ruolo di interesse pubblico che, come tale, merita una specifica tutela,



sempre che non si rientri nei casi di calunnia o diffamazione o di palese infondatezza nella segnalazione.

Il "whistleblowing" è un fenomeno recente che consiste nell'individuazione di sistemi per incentivare le segnalazioni, purché contenute nei limiti di quanto sopra detto, e per tutelare il segnalante, al fine di prevenire ed evitare qualsivoglia atto di ritorsione.

Il segnalante (whistleblower)

L'art. 54-bis co. 1 del D.lgs. n. 165/2001 prevede che " ... il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

Inoltre, a norma dell'art. 54-bis, co. 4, del D.lgs. n. 165/2001: "La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".

Con l'introduzione del Decreto Legislativo n. 24/2023 viene ampliato lo spettro delle potenziali persone segnalanti estendendo questa facoltà a tutti i soggetti interni ed esterni all'azienda che vengano a conoscenza di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l'attività lavorativa.

Possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti:

- dipendenti o collaboratori;
- fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi o liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi;
- volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza;
- ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza;
- soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato.

Pertanto, a tutela del segnalante e/o dei soggetti facilitatori, le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo, la società ha adottato dei sistemi che consentano la riservatezza e/o l'anonimato al segnalante e si impegna, con quanto dichiarato nel presente Regolamento (§ 7.5), a tutelare il segnalante all'interno e all'esterno dell'ambito lavorativo perché non sia patito alcun nocumento derivante dalla segnalazione effettuata.



Va tenuto presente che lo scopo della segnalazione è soprattutto quello di agire con tempestività e preventivamente; per questa ragione sono privilegiate le segnalazioni riservate nelle quali l'identità del segnalante è conosciuta soltanto da chi riceve la segnalazione, tuttavia sono ammesse le segnalazioni anonime. Le segnalazioni riservate sono da preferire alle anonime che, se incomplete e poco dettagliate, non sono facilmente verificabili per cui è difficile dare seguito all'istruttoria procedimentale; le procedure di "whistleblowing" funzionano solo se chi riceve la segnalazione può verificarla.

Atteso quanto sopra, s'invita il segnalante a non restare anonimo ed a dare le proprie generalità (che resteranno riservate e sottratte all'accesso) anche per i seguenti tre motivi:

1. migliorare il contesto socio/culturale e diffondere principi di un sano e legale comportamento;
2. verificare la segnalazione pur con garanzia di riservatezza ed esclusività di gestione;
3. permettere all'ufficio di rapportarsi con il segnalante in modo riservato.

4 La segnalazione

Ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 (introdotto dall'art. 51 della L. n. 190/2012), le denunce all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti o al proprio superiore gerarchico devono riguardare "*condotte illecite di cui il dipendente pubblico sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro*" (in questa casistica non rientrano le lamentele e le insoddisfazioni di carattere personale o similari, che sono disciplinate da altre procedure).

Le condotte illecite sono immediatamente ravvisabili nelle fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314 e seguenti del codice penale.

Pertanto, in base alla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A., il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, individuato nella persona della Dott.ssa Sorze Stefania, prenderà in considerazione le segnalazioni che riguardino comportamenti corruttivi e/o illecità che verranno segnalati e che possano recare danno all'interesse pubblico. La definizione di corruzione data da *Transparency International* è di "*abuso della fiducia pubblica e del potere per l'ottenimento di vantaggi privati*" (...) *la corruzione avvelena la società, distrugge la fiducia, erode la possibilità di sviluppo, accresce la povertà, distrae le risorse disponibili ed è causa di ineguaglianze*". Ai fini conoscitivi, fin dal 1995, la *Transparency International* ha sviluppato l'Indice di corruzione (*Corruption Perceptions Index* - CPI) ovvero una lista comparativa della corruzione in tutto il mondo che viene aggiornata e pubblicata ogni anno.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 24/2023 viene ampliata la tipologia di illeciti per i quali è possibile segnalare l'accaduto mediante il sistema di Whistleblowing.

Possono essere riportati sospetti qualificati di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di



commissione degli stessi di tutte le nature commessi sul posto di lavoro.

Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi. Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

Le segnalazioni possono riguardare illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come le violazioni di normative comunitarie.

Non rientrano nell'oggetto di questa procedura le segnalazioni di carattere personale, per esempio inerenti al proprio contratto di lavoro, che sono regolate da altre procedure dell'ente.

5 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Atteso quanto sopra, le segnalazioni sono automaticamente inoltrate dal sistema "Legality **Whistleblowing**" al **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)** per il monitoraggio e l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e vengono immediatamente trasmesse anche all'OdV. Le sole segnalazioni riguardanti l'RPCT verranno indirizzate al solo OdV che ne comunicherà solo il numero per consentire l'aggiornamento del Piano sopra indicato da parte del RPCT.

Le caratteristiche essenziali dell'RPCT sono la sua indipendenza funzionale e la sua terzietà rispetto alle segnalazioni ed ai soggetti coinvolti.

Al riguardo, si rileva che anche il Codice Etico e di Comportamento dei Dipendenti, adottato dalla Società, richiama i Dirigenti/Responsabili ed il personale dipendente ai doveri di segnalazione degli illeciti di cui si è venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. La segnalazione è uno strumento preventivo che, se verificata (tramite "*accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione*" ex art. 54-bis D.lgs. n. 165/01), consentirà alla Società di adottare tempestivamente i provvedimenti di legge ovvero diverificare la violazione dei doveri del dipendente e di avviare il relativo procedimento disciplinare.

6 La procedura delle segnalazioni

6.1 Sistema di segnalazioni di primo livello

Le segnalazioni sono rivolte a Infrastrutture Venete S.r.l. e riguardano:

- segnalazione di condotta illecita proveniente da personale interno che, a qualsiasi titolo, lavora presso la Società;
- segnalazione di condotta illecita proveniente da cittadini/utenti/associazioni che hanno rapporti con la



Società.

Infrastrutture Venete S.r.l. ha predisposto un sistema informatico configurato e messo a disposizione da DigitalPA, dal quale si può accedere dalla home page della Società cliccando sulla voce di menù “Società” e poi sulla voce “whistleblowing” al link <https://infrastrutturevenete.segnalazioni.net/> il quale presenta le seguenti caratteristiche:

- il segnalante si accredita sulla piattaforma informatica, nella quale è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni; ad esito dell'inoltro della segnalazione, il segnalante riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi;
- i dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) vengono automaticamente inoltrati, via e-mail all'indirizzo rpct@infrastrutturevenete.it, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e all'OdV all'indirizzo odv@infrastrutturevenete.it così come riportato in premessa al fine di garantire la tempestività di ricezione delle segnalazioni ricevute, eccezion fatta per le segnalazioni riguardante l'RPCT;
- il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele;
- RPCT, dopo una valutazione iniziale, svolge un'attività di accertamento delle informazioni segnalate, anche richiedendo specifiche informazioni ad altri uffici e funzioni interni all'organizzazione;
- RPCT fornisce riscontri periodici alla persona segnalante e, al termine dell'attività di accertamento, comunica l'esito delle attività di accertamento. Nella comunicazione dell'esito non sono inclusi riferimenti a dati personali relativi all'eventuale soggetto segnalato;
- sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e l'OdV può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valutano a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Risorse Umane per eventuali contestazioni disciplinare; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; Dipartimento della funzione pubblica;
- in seguito l'Azienda applicherà quanto disposto dal Codice Etico e di Comportamento e dal Regolamento

Pag. 9 a 14

Società a Responsabilità Limitata
Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Padova n° 03792380283
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283
www.infrastrutturevenete.it

Sede Legale - Direzione Amministrativa:
Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
Tel. 049.0979128
info@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Direzione Trasporto Pubblico Locale:
Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
Tel. 049.0979128
tpl@pec.infrastrutturevenete.it
tpl@infrastrutturevenete.it

Direzione Tecnica Infrastrutture Navigazione:
● **Sede tecnica - amministrativa:**
Viale delle Industrie, 55 – 45100 Rovigo
Tel. 0425.471348
uniro@pec.infrastrutturevenete.it
info.uni@infrastrutturevenete.it



Ufficio Targhe e Natanti:
Piazza IX Martiri, 1 – 30034 Mira VE
Tel. 041.3135210
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it
targhelv@infrastrutturevenete.it

**Direzione Tecnica Infrastrutture Ferroviarie -
Direzione Gestione Esercizio Ferroviario:**
Viale degli Alpini, 23 – 35028 Piove di Sacco PD
Tel. 049.5840265
rete@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

● **Sede Operativa di Cavanella d'Adige:**
Piazza Baldin e Mantovan, 13 – 30015 Chioggia VE
Tel. 041.497577
unicv@pec.infrastrutturevenete.it
ufficiocv.uni@infrastrutturevenete.it

Disciplinare;

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e l'OdV periodicamente riferiscono all'Amministratore Unico sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute e ne tengono conto al fine di aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione;
- i dati e i documenti oggetto delle segnalazioni vengono trattati a norma di legge e l'accesso agli atti, da parte dei soggetti autorizzati, è opportunamente regolamentato dalle politiche di sicurezza informatica della Società;
- la Società si riserva di pubblicare una sintesi del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità dei segnalanti.
- In alternativa all'utilizzo del sistema informatico, il segnalante può:
- **spedirla tramite posta, indicando sulla busta come destinatario "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" o "Organismo di Vigilanza";**
- presentare la segnalazione verbalmente mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e **Trasparenza o all'Organismo di Vigilanza**, presso gli uffici di Infrastrutture Venete S.r.l. in Padova,
- la segnalazione che venga erroneamente inviata al superiore gerarchico potrebbe non essere trattata come una segnalazione di whistleblowing, in quanto quest'ultimo non ha gli stessi obblighi di riservatezza in carico al soggetto ricevente.

6.2 Sistema di segnalazioni di secondo livello

Le segnalazioni possono anche essere rivolte direttamente ad ANAC tramite il link di seguito riportato:

<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Tali segnalazioni possono essere effettuate anche tramite il seguente link: <https://infrastrutturevenete.segnalazioni.net/> raggiungibile dal sito istituzionale della Società dove il dipendente potrà trovare le informazioni inerenti la gestione automatizzata delle segnalazioni di condotte illecite.

7 Caratteristiche tecniche e tutele previste dal Sistema Whistleblowing adottato

7.1 Canali per le segnalazioni

È possibile effettuare segnalazioni in forma scritta.

Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, la Società mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da DigitalPA. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza

Pag. 10 a 14

Società a Responsabilità Limitata
Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Padova n° 03792380283
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283
www.infrastrutturevenete.it

Sede Legale - Direzione Amministrativa:
Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
Tel. 049.0979128
info@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Direzione Trasporto Pubblico Locale:
Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
Tel. 049.0979128
tpl@pec.infrastrutturevenete.it
tpl@infrastrutturevenete.it

Direzione Tecnica Infrastrutture Navigazione:
• **Sede tecnica - amministrativa:**
Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo
Tel. 0425.471348
uniro@pec.infrastrutturevenete.it
info.uni@infrastrutturevenete.it



Ufficio Targhe e Natanti:
Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE
Tel. 041.3135210
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it
targhelv@infrastrutturevenete.it

**Direzione Tecnica Infrastrutture Ferroviarie -
Direzione Gestione Esercizio Ferroviario:**
Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD
Tel. 049.5840265
rete@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

• **Sede Operativa di Cavanella d'Adige:**
Piazza Baldin e Mantovan, 13 - 30015 Chioggia VE
Tel. 041.497577
unicv@pec.infrastrutturevenete.it
ufficiocv.uni@infrastrutturevenete.it

della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

Per le segnalazioni in forma orale, invitiamo la persona segnalante a contattare il soggetto ricevente, richiedendo disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato. È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.

7.2 Tempistiche nella gestione della segnalazione

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente.

Entro 7 giorni, il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il soggetto ricevente comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

7.3 Riservatezza e anonimato

RPCT e OdV sono tenuti a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche



tutte le informazioni contenute nella segnalazione.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.

L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.

La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e un protocollo riservato, e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

È possibile anche l'invio di segnalazioni anonime. Il soggetto ricevente può decidere se processarle o meno. In ogni caso, le segnalazioni vengono trattate secondo gli stessi principi di riservatezza. Tuttavia, nel caso di segnalazioni anonime, il soggetto ricevente non ha conoscenza dell'identità della persona segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento.

7.4 Gestione dei dati personali

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal soggetto ricevente e, se indicato in specifico atto organizzativo, dai membri dello staff di supporto alla gestione della segnalazione.

Nel corso delle attività di accertamento il soggetto ricevente può condividere con altre funzioni dell'ente informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

7.5 Tutele e protezioni



La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questo Regolamento.

Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; o la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; o note di merito o referenze negative; o misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria; o la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; o la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

7.6 Sanzioni

Il Decreto Legislativo n. 24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.



Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.

L'amministrazione può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

Padova, 04/11/2025

Approvato dall'Amministratore Unico con Determina in data 13/11/2025

Pag. 14 a 14

Società a Responsabilità Limitata
Capitale Sociale € 4.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Padova n° 03792380283
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03792380283
www.infrastrutturevenete.it

Sede Legale - Direzione Amministrativa:
Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
Tel. 049.0979128
info@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

Direzione Trasporto Pubblico Locale:
Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova
Tel. 049.0979128
tpl@pec.infrastrutturevenete.it
tpl@infrastrutturevenete.it

Direzione Tecnica Infrastrutture Navigazione:
• **Sede tecnica - amministrativa:**
Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo
Tel. 0425.471348
uniro@pec.infrastrutturevenete.it
info.uni@infrastrutturevenete.it



Ufficio Targhe e Natanti:
Piazza IX Martiri, 1 - 30034 Mira VE
Tel. 041.3135210
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it
targhelv@infrastrutturevenete.it

**Direzione Tecnica Infrastrutture Ferroviarie -
Direzione Gestione Esercizio Ferroviario:**
Viale degli Alpini, 23 - 35028 Piove di Sacco PD
Tel. 049.5840265
rete@pec.infrastrutturevenete.it
info@infrastrutturevenete.it

• **Sede Operativa di Cavanella d'Adige:**
Piazza Baldin e Mantovan, 13 - 30015 Chioggia VE
Tel. 041.497577
unicv@pec.infrastrutturevenete.it
ufficiocv.uni@infrastrutturevenete.it